



COMUNICATO UFFICIALE N. 91
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 80/AA, n. 81/AA e n. 82/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 80/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 762 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Aldo GAVIO, Luciano AGNOLI, Antonio GATTI, e della società ASD CASTELNOVESE CASTELNUOVO avente ad oggetto la seguente condotta:

ALDO GAVIO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD CASTELNOVESE CASTELNUOVO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Castelnovese Castelnuovo, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Amadou Sarr Kane, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria: Castelnovese Castelnuovo - A.S.D. Sale del 27.2./2022, A.S.D. Predosa - Castelnovese Castelnuovo del 10.4.2022, Castelnovese Castelnuovo - U.S.D. Libarna del 6.2.2022, U.S. Viguzzolese - Castelnovese Castelnuovo del 13.2.2022, U.S. Pozzolese - Castelnovese Castelnuovo del 20.2.2022, U.S. Quargneno Dilettanti - Castelnovese Castelnuovo del 6.3.2022, Castelnovese Castelnuovo - S.S.D. Audace Club Boschese del 13.3.2022, A.S.D. Villaromagnano Calcio - Castelnovese Castelnuovo del 20.3.2022, Castelnovese Castelnuovo - U.S.D. Bistagno Valle Bormida del 27.3.2022 ed A.S.D. Fortitudo F.O. - Castelnovese Castelnuovo del 3.4.2022; nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

LUCIANO AGNOLI, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD CASTELNOVESE CASTELNUOVO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società ASD Castelnovese Castelnuovo, nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Amadou Sarr Kane, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria: Castelnovese Castelnuovo - A.S.D. Sale del 27.2.2022, Castelnovese Castelnuovo - U.S.D. Libarna del 6.2.2022, U.S. Viguzzolese - Castelnovese Castelnuovo del 13.2.2022 ed U.S. Quargneno Dilettanti - Castelnovese Castelnuovo del 6.3.2022;

ANTONIO GATTI, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD CASTELNOVESE CASTELNUOVO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società ASD Castelnuove Castelnovo, nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Amadou Sarr Kane, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Predosa - Castelnuove Castelnovo del 10.4.2022, U.S. Pozzolese - Castelnuove Castelnovo del 20.2.2022, Castelnuove Castelnovo - S.S.D. Audace Club Boschese del 13.3.2022, A.S.D. Villaromagnano Calcio - Castelnuove Castelnovo del 20.3.2022, Castelnuove Castelnovo - U.S.D. Bistagno Valle Bormida del 27.3.2022 ed A.S.D. Fortitudo F.O. - Castelnuove Castelnovo del 3.4.2022;

ASD CASTELNOVESE CASTELNUOVO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, erano tesserati i Sigg. Aldo GAVIO, Luciano AGNOLI, Antonio GATTI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aldo GAVIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CASTELNOVESE CASTELNUOVO, e dai Sigg. Luciano AGNOLI e Antonio GATTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Aldo GAVIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luciano AGNOLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Gatti, di € 375,00 (trecentosettantacinque/00) di ammenda e 5 (cinque) punti di penalizzazione per la società ASD CASTELNOVESE CASTELNUOVO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 81/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 736 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Mateo KUQI e della società U.S. FOLGORE CARATESE ASD avente ad oggetto la seguente condotta:

MATEO KUQI, calciatore richiedente il tesseramento per la Società US FOLGORE CARATESE ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in data 25.03.2022, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società US FOLGORE CARATESE ASD, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

U.S. FOLGORE CARATESE ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società nel cui interesse il Sig. Mateo KUQI ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luan KUQI e Argela GRECA, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenni Sig. Mateo KUQI, e dal Sig. Giorgio BORGONOVO, in qualità legale rappresentante, per conto della società U.S. FOLGORE CARATESE ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Mateo KUQI e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. FOLGORE CARATESE ASD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 82/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Alessio GULMINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO GULMINI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S. Tesino A.S.D, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso posto in essere, dai primi giorni del mese di aprile 2022 fino alla fine della stagione sportiva 2021 - 2022, un'attività di proselitismo consistita nell'aver contattato, sia di persona che attraverso messaggi, nonché ancora telefonicamente, le calciatrici sigg.re Sara Cipriani, Sara Paterno, Giada Bragagna, Giulia Marighetto, Angelica Frare, Ylenia Micheli ed Anna Fattore, tutte tesserate nella stagione sportiva 2021-2022 per la società U.S.Tesino A.S.D., al fine di convincerle a tesserarsi per la stagione 2022 - 2023 per la GS Roncegno;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio GULMINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessio GULMINI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina